



13928/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 23397/2015

Dott. GIUSEPPE BRONZINI

- Presidente - Cron. 13928

Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE

- Rel. Consigliere - Rep.

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO

- Consigliere - Ud. 12/10/2021

Dott. CATERINA MAROTTA

- Consigliere - CC

Dott. FRANCESCA SPENA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23397-2015 proposto da:

PROVINCIA DI (omissis), in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis) , rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)

(omissis) ;

- ricorrente principale -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , che la rappresenta e difende;

- controricorrente - ricorrente incidentale -

nonchè contro

2021


3025

(omissis) , elettivamente domiciliato in
(omissis) , presso lo studio
dell'avvocato (omissis) , che lo rappresenta e
difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 9092/2014 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/03/2015 R.G.N.
1028/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO
NEGRI DELLA TORRE.



Premesso che

1. (omissis) ha agito in giudizio, avanti al Tribunale di Viterbo, per ottenere che la Provincia di (omissis), quale ente datore di lavoro, e il dirigente (omissis), quale superiore gerarchico, venissero ritenuti responsabili del comportamento di *mobbing* posto in essere nei suoi confronti e condannati al risarcimento dei danni che ne erano derivati; per ottenere, inoltre, che le fossero affidate mansioni adeguate alla sua professionalità (e cioè al profilo professionale di addetto stampa di categoria D, posizione economica D3, del C.C.N.L. di comparto) e fosse dichiarata nulla, o disapplicata, la determina di gestione in data 11 giugno 2003, con la quale il (omissis) le aveva sottratto la cura e la redazione della rassegna stampa.

2. In parziale accoglimento del ricorso, il Tribunale ha disposto – previa disapplicazione del provvedimento dirigenziale dell'11 giugno 2003 – la reintegrazione della dipendente nelle funzioni di addetto stampa e condannato la Provincia di (omissis), in via solidale con il (omissis), al risarcimento dei danni dalla stessa subiti, sul rilievo che l'istruttoria svolta consentiva di ritenere accertata una condotta di *mobbing* realizzata dal (omissis) e non impedita, sebbene conosciuta, dall'Amministrazione.

3. Con sentenza n. 9092/2014, depositata il 25 marzo 2015, la Corte di appello di Roma, pronunciando sulle impugnazioni del (omissis) e della Provincia, nonché sul gravame incidentale della (omissis), ribadita preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ha ritenuto, nel merito: - che non poteva essere accolta la pretesa della dipendente di essere reintegrata nelle funzioni di addetto stampa, sia per la ontologica diversità tra cura della rassegna stampa e funzioni di ufficio stampa dell'Amministrazione, sia, soprattutto, perché la disciplina della l. n. 150/2000 consente alle amministrazioni pubbliche di avvalersi di giornalisti professionisti per tali funzioni; - che dalla documentazione prodotta era dato desumere che le decisioni contestate dalla lavoratrice erano state deliberate dalla Giunta o da altri uffici dell'Amministrazione e che, pertanto, era da considerarsi fondato l'appello del (omissis), seppure egli fosse stato il diretto superiore della (omissis), in particolare osservandosi come la determina dell'11 giugno 2003, con cui la dipendente era stata assegnata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), fosse stata adottata in esecuzione della delibera di Giunta n. 108 in data 24/3/2003 istitutiva del portavoce e dell'ufficio stampa; - che la (omissis), secondo ciò che era emerso in sede istruttoria, era stata effettivamente lasciata in una condizione di sostanziale inattività e di svuotamento dei compiti istituzionali, realizzato anche mediante lo scollegamento dalla rete informatica, la mancanza di una postazione di lavoro, la privazione delle risorse necessarie per avviare e realizzare l'attività dell'U.R.P.; - che,

S. Ugo

tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, e in particolare del prolungato demansionamento, era da reputarsi congrua una quantificazione del danno nella misura del 20% della retribuzione netta della lavoratrice, in luogo della inferiore percentuale determinata dal Tribunale, esclusa la risarcibilità del danno biologico, in quanto la consulenza svolta nel giudizio di primo grado aveva escluso la sussistenza di un danno di natura permanente.

3.1. La Corte territoriale, su tali premesse, ha quindi, in parziale riforma della sentenza appellata, condannato la Provincia di (omissis) al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore della (omissis), di una somma corrispondente al 20% della retribuzione netta da maggio 1998 a ottobre 2008, oltre accessori, respinte le ulteriori domande svolte dalla stessa nei confronti dell'Ente e le domande nei confronti del (omissis).

4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Provincia di (omissis), denunciando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e svolgendo tre motivi, cui ha resistito la (omissis) con controricorso.

5. Con tale atto la dipendente ha proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi, cui ha resistito il (omissis) con controricorso.

6. La (omissis) ha depositato altresì memoria.

7. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, con richiesta di rigetto di entrambi i ricorsi.

Rilevato che

8. La Provincia di (omissis) denuncia preliminarmente ex art. 360 n. 1 cod. proc. civ. il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e censura la sentenza impugnata per avere individuato l'atto lesivo nella deliberazione della Giunta n. 108 del 24 marzo 2003 e cioè in un atto riguardante l'organizzazione amministrativa di un'attività propria dell'Ente, la cui cognizione è devoluta, in via esclusiva, al giudice amministrativo.

9. Con i tre ulteriori motivi di ricorso la Provincia deduce ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.: con il primo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, c. 2, e 5 d.lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 48 e 107 del d.lgs. n. 267/2000, per non avere la Corte di appello chiarito a quali atti o provvedimenti illegittimi dell'Amministrazione si riferisse nel ritenere accertato il demansionamento della dipendente; con il secondo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 3, c. 2, C.C.N.L. Enti Locali del 31 marzo 1999, per non avere reso adeguata dimostrazione del fatto che la condizione lamentata dalla dipendente era stata determinata da una volontà sistematica e ripetuta di danneggiarla ed emarginarla dal contesto lavorativo; con il terzo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e dell'art. 1226 cod. civ., per avere condannato al risarcimento del danno in carenza assoluta di prove circa la lesione della

professionalità della dipendente, la misura del pregiudizio sofferto e la decorrenza dello stesso dal 1998.

10. Con i tre motivi del ricorso incidentale la (omissis) deduce ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.: con il primo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2697 e 2729 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per non avere la Corte di appello considerato che il (omissis) aveva compiuto atti e assunto iniziative in pregiudizio della dipendente non solo in esecuzione delle delibere di Giunta ma anche nell'esercizio del proprio potere direttivo e organizzativo; con il secondo, la violazione e falsa applicazione della l. n. 150 del 2000 e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per non avere la Corte di appello accolto la domanda di reintegrazione nelle funzioni di addetto stampa senza valutare che, oltre alla cura della rassegna stampa, la ricorrente aveva svolto un insieme di altre attività che le successive disposizioni legali e regolamentari avevano sintetizzato in tale figura; con il terzo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 Cost., degli artt. 1226, 2087, 2043, 2049, 2056, 2103, 2697 e 2729 cod. civ., dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 115, 116 e 424 cod. proc. civ., per non avere la Corte determinato il risarcimento del danno in misura congrua, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto e al principio di personalizzazione del danno stesso, nonché per avere escluso la sussistenza di un danno permanente alla salute, come di un danno temporaneo, pur in presenza di una copiosa documentazione medica che avrebbe dovuto indurre a conclusioni diverse.

Ritenuto che

11. Il motivo di ricorso relativo al difetto di giurisdizione del giudice ordinario è infondato.

12. La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha già ripetutamente affermato che, poiché la giurisdizione si determina in base al *petitum* sostanziale - da individuare con riferimento ai fatti materiali allegati dall'attore e alle particolari caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio - rientra comunque nella giurisdizione del giudice ordinario il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solo atti presupposti (Sez. U n. 33213/2018; Sez. U n. 7826/2020).

13. Ciò posto, si rileva che il primo e il secondo motivo del ricorso principale risultano inammissibili, non conformandosi al consolidato principio, secondo il quale il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena di inammissibilità, dedotto non solo con l'indicazione delle norme di diritto che si reputano violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme

regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (Cass. n. 16038/2013; conformi, fra le molte: n. 25419/2014; n. 287/2016).

14. In realtà, dietro lo schermo della denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto la ricorrente svolge considerazioni di merito e critiche di ordine motivazionale, peraltro senza attenersi al paradigma normativo del "nuovo" art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come precisato – quanto a perimetro applicativo e oneri di deduzione – dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014.

15. Con tali arresti, e con le numerose pronunce che ad essi si sono conformate, è stato invero chiarito che l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nella riformulazione conseguente alle modifiche introdotte nel 2012, "introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)"; ne consegue che "nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il *fatto storico*, il cui esame sia stato omesso, il *dato*, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il *come* e il *quando* tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua *decisività*, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie".

16. Per analoghi rilievi anche il terzo motivo del ricorso principale risulta inammissibile.

17. Deve inoltre osservarsi: a) con specifico riferimento all'art. 115 cod. proc. civ., che la violazione di tale norma può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all'apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale (Cass. n. 4699/2018); b) con riferimento alla dedotta violazione dell'onere della prova a carico della dipendente (cfr. ricorso, p. 14), che il precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. può ritenersi violato soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra

fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 13395/2018).

18. Anche il ricorso della lavoratrice, articolato in tre motivi da trattarsi congiuntamente, non può trovare accoglimento, per le considerazioni già svolte e per la giurisprudenza richiamata *sub* 13, 14, 15 e 17.

19. Si deve inoltre osservare: a) quanto alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., che è fermo il principio, per il quale essa non può configurarsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si allega che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 1229/2019); b) con riferimento alla violazione e alla falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ., che è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 1234/2019).

20. Per ciò che attiene al terzo motivo, si deve altresì rilevare che la Corte di appello ha fatto correttamente applicazione del principio, per il quale, nella liquidazione del danno da demansionamento o dequalificazione, deve tenersi conto delle circostanze del caso concreto, pur valorizzando o ritenendo preminenti alcune di esse (cfr. sentenza, pp. 5-6), sicché anche per questa parte il ricorso si risolve in una critica della valutazione in fatto compiuta dal giudice di merito.

21. Egualmente di merito risulta la critica della sentenza impugnata, là dove la Corte, sulla base delle risultanze della C.T.U. medico-legale disposta in primo grado, ha escluso la sussistenza di un danno biologico permanente, contrapponendosi dalla ricorrente a tale conclusione un diverso apprezzamento della documentazione medica; mentre, quanto al danno biologico temporaneo, di cui si lamenta il mancato risarcimento, non è indicato se, in quale atto del processo e in che termini, la ricorrente abbia dedotto di avere patito un'incapacità temporanea di attendere alle proprie occupazioni per motivi di salute.

22. In conclusione, entrambi i ricorsi, principale e incidentale, devono essere respinti.

23. Le spese sono regolate come in dispositivo, tenuto conto della soccombenza reciproca tra la Provincia di (omissis) e la (omissis) e della soccombenza della medesima nei confronti del (omissis).

24. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-*quater* all’art. 13 D.P.R. n. 115/2002) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez. U n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso principale; respinge il ricorso incidentale; dichiara interamente compensate le spese fra la Provincia di (omissis) e (omissis) ; condanna quest’ultima a rifondere a (omissis) le spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.


Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 12 ottobre 2021.

Il Presidente
(dott. Giuseppe Bronzini)



Giuseppe Bronzini

Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO
Giovanni Ruello



Giovanni Ruello

24